

Memorie
della Accademia Roveretana degli Agiati
nuova serie, 1

Dal Leone all'Aquila

Comunità, territori e cambi di regime nell'età di Massimiliano I

Atti del Convegno
Rovereto, 14-15 maggio 2010

a cura di Marcello Bonazza e Silvana Seidel Menchi

Estratto

© 2012 Accademia Roveretana degli Agiati
Palazzo Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Piazza Rosmini 5, I-38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 43 66 63 - fax +39 0464 48 76 72
www.agiati.org segreteria@agiati.org

© 2012 Edizioni Osiride [304]
Via Pasqui 10, I-38068 Rovereto (TN)
tel. +39 0464 42 23 72 - fax +39 0464 48 98 54
www.osiride.it osiride@osiride.it

ISBN: 978-88-7498-194-6

Copertina, impaginazione e stampa:
Osiride - Rovereto

Tutti i diritti sono riservati. Non è concessa nessuna duplicazione di quanto pubblicato se non con permesso scritto degli Editori.

DIEGO QUAGLIONI

«QUANDO SUPERVENIT IUSTUS DOMINUS»

Cambi di regime e nascita del linguaggio della politica (tra Bartolo e Machiavelli)

Ricordando Alessandro Fontana

Perugia, una mattina degli ultimi di ottobre del 1344. Nell'aula dove si tiene la lezione ordinaria sul *Codex* (le letture ordinarie si svolgono *de mane*) un giurista poco più che trentenne, destinato ad una fama universale come grande maestro degli studi civilistici ed esponente di un metodo e di uno stile che da lui prenderanno il nome di "Bartolismo", legge ai suoi studenti il titolo *De sacrosanctis ecclesiis* (*Cod.*, 1, 2 [5]) e si sofferma ad interpretare una delle costituzioni più difficili di quel titolo, la *lex* che inizia con la parola *Decernimus* ⁽¹⁾.

Il giovane giurista non ha l'aspetto fisico di chi s'impone per prestantza in un'aula universitaria o di tribunale: è piccolo di statura, gob-

⁽¹⁾ Quel che segue non vuole essere un saggio di storia istituzionale, né pretende in alcun modo di aggiungere qualcosa alla conoscenza della biografia di Bartolo da Sassoferrato. Sulla storia dell'Università di Perugia e della sua stretta relazione con la vita politica della città in età intermedia, con l'ampia *Storia dell'Università di Perugia* di Giuseppe ERMINI, Firenze, Olschki, 1971, ora si veda il documentato e bibliograficamente aggiornato libro di Erika BELLINI, *L'Università a Perugia negli statuti cittadini (secoli XII-XVI)*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2007 (in particolare, per la norma che dispone che le lezioni ordinarie si tengano «de mane», cfr. gli *Ordinamenta Studii* negli *Statuti del Comune e del Popolo* del 1366, pp. 47-55: 50). Per tutti i dati biografici qui contenuti cfr. Francesco CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 640-662 (e dello stesso CALASSO vedasi la voce *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 71-74); cfr. inoltre Ferdinando TREGGIARI, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, Deputazione per la storia patria dell'Umbria, 2009.

betto, non si può dire che sia la distinzione in persona ⁽²⁾. Come molti altri di quei giuristi e giudici marchigiani che di lì a poco il suo coetaneo Giovanni Boccaccio metterà alla berlina nelle sue novelle ⁽³⁾, viene dal contado piceno questo Bartolo da Sassoferrato, è nato in una *villa* di nome Venatura: «He came from a poor family», scrive il suo biografo più recente ⁽⁴⁾, sempre che non abbia avuto natali illegittimi, come qualcuno dei suoi tardi epigoni arriverà ad insinuare. Professore forestiero, in ottemperanza ad una norma degli ordinamenti del 1306, da poco ribadita negli statuti volgari del 1342 che segnano una svolta antimagnatizia nell'assetto politico cittadino ⁽⁵⁾, a Perugia Bartolo è arrivato da poco, dopo il primo insegnamento a Pisa. Nel 1343 tiene il suo primo corso perugino sul *Digestum Vetus*, con una condotta che lascia intendere che i priori confidano nella sua capacità di consulente negli affari pubblici così come nella sua maestria di docente *in legibus*. Lo accompagna una solida fama di pratico, di dottrinario *multum inhaerens practicae*: ha svolto con successo l'ufficio di giudice penale come assessore del podestà in città di non secondaria importanza, come Todì e Cagli, o addirittura di grande e illustre prestigio, come Pisa, e ha già al suo attivo una breve ma intensa carriera di consulente, e dunque una notevole produzione di pareri legali, molti dei quali dati su richiesta d'ufficio in casi giudiziari particolarmente complessi ⁽⁶⁾. Del resto ha avuto maestri di grande nome: ha studiato a Bologna con Iacopo Bottrigari e Raniero Arsendi, e prima ancora ha formato il suo intelletto frequentando a Perugia, a soli quattordici anni, le lezioni del sommo Cino da Pistoia, dal quale ha ereditato, insieme al metodo dialettico, anche una pericolosa tendenza a rivalutare le idee e le dottrine dell'esule fiorentino Dante Alighieri, la cui memoria, a pochi anni dalla sua morte in odore di eresia, era ancora oggetto di un culto quasi

⁽²⁾ Cfr. Orazio CONDORELLI, «... Homo parve stature et coloris turgidi et gibbosus». *Bartolo da Sassoferrato nell'anonima descrizione del ms. Napoli, Biblioteca Nazionale, VIII.D.77*, in "Rivista internazionale di diritto comune", 6 (1995), pp. 357-364.

⁽³⁾ Alludo ovviamente alla novella quinta dell'ottava giornata: *Tre giovani traggono le brache ad un giudice marchigiano in Firenze, mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione* (Giovanni BOCCACCIO, *Decameron*, a cura e con introduzione di Mario MARTI, note di Elena CEVA VALLA, Milano, Rizzoli, 1974, II, pp. 536-539).

⁽⁴⁾ Peter WEIMAR, *Bartolus of Sassoferrato*, in *The Oxford International Encyclopedia of Legal History*, Oxford, Oxford University Press, 2009, I, pp. 280-281.

⁽⁵⁾ Cfr. BELLINI, *L'Università a Perugia*, cit., pp. XVI-XVIII e XXXVII-XXXVIII.

⁽⁶⁾ I suoi *consilia* saranno raccolti insieme alle *quaestiones* e ai *tractatus* nel vol. X delle sue opere, che l'attivissima tipografia giuridica cinquecentesca diffonderà senza troppo badare all'autenticità dei testi raccolti.

nicodemitico (7). Si parla di lui come di un dottissimo e profondissimo giurista, e la sua prima *quaestio* disputata a Perugia, sopra un tema di diritto statutario di grande attualità e delicatezza, ha attirato su di lui molta attenzione.

Ce n'è abbastanza perché anche quella mattina l'interesse dell'uditorio sia molto alto. Anche il titolo che il giurista si appresta a commentare dalla cattedra è un titolo di grande importanza e gravità, poiché vi sono depositati i principi della distinzione tra la giurisdizione secolare e l'ecclesiastica e vi trovano il loro fondamento le *libertates Ecclesiae*, i privilegi e le libertà di una Chiesa della quale l'imperatore bizantino pretende di essere il supremo legislatore. (La *l. Decernimus* è una costituzione dell'imperatore Zenone, vecchia di quasi nove secoli essendo stata emanata nel 477, che con solenne tanto quanto inutile disposizione ordina che siano *antiquata et vacuata funditus*, cioè tenute per nulle e prive di ogni effetto sul piano del diritto tutte le "novità" riguardanti l'ambito ecclesiastico, poste in essere «tempore tyrannidis», cioè nella vacanza di fatto del potere imperiale causata dalle invasioni vandaliche) (8).

Naturalmente né al maestro perugino né ai suoi studenti importa alcunché di "storicizzare" il testo della costituzione, che invece è letta, insieme alla sua glossa, per ricavarne un principio generale valido per i tempi presenti: il principio della nullità radicale ed automatica (*ipso iure*) di tutti quegli atti giuridici le cui conseguenze si producono in forza dell'autorità che li emana (e che nel caso della tirannide, cioè di un regime illegittimo, cadono con esso al sopravvenire del *iustus dominus*, del signore legittimo, o di un nuovo regime che si sostituisce al precedente denunciato come illegittimo). Oggi si direbbe che il testo normativo che

(7) Cfr. Fulvio CROSARA, *Dante e Bartolo da Sassoferrato. Politica e diritto nel Trecento italiano*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, Milano, Giuffrè, 1962, II, pp. 105-198.

(8) C. 1, 2, 16, pr. (*Codex Iustinianus* recognovit Paulus Krueger, in *Corpus Iuris Civilis*: II, Berolini, Apud Weidmannos, 1892³, p. 14): «Decernimus, ut antiquatis ac infirmatis funditus, quae contra ipsum orthodoxae religionis deum quodammodo facta sunt, in integrum restituantur universa et ad suum ordinem revocentur, quae ante profectorem nostrae mansuetudinis de orthodoxae religionis fide et sanctissimarum ecclesiarum et martyriorum statu firmiter obtinebant: his, quae contra haec tempore tyrannidis innovata sunt tam contra venerabiles ecclesias [...], quam ceteras, quae per diversas provincias collocatae sunt [...], penitus antiquandis, ut cassatis et rescissis, quae per huiusmodi sceleratas iussiones aut pragmaticas sanctiones aut constitutiones impias sive formas subsecuta sunt, quae a divae recordationis retro principibus ante nostrum imperium et deinceps a nostra mansuetudine indulta vel constituta sunt super sanctis ecclesiis et martyriis et religiosis episcopis clericis aut monachis, inviolata serventur».

il giovane giurista si apprestava a munire della sua interpretazione era di strettissima attualità, in un ambiente attento e sensibile ai grandi temi spirituali di quegli anni di crisi delle relazioni tra la Santa Sede e l'Impero: cominciata con la sfortunata impresa di Enrico VII, la crisi era giunta ormai ad un punto di non ritorno, con la guerra aperta tra fazioni nella lontananza del papa, ormai stabilmente residente in Avignone, e dello stesso imperatore, disconosciuto dalla Chiesa e combattuto dai suoi avversari anche in Germania ⁽⁹⁾. E la *lectura* di Bartolo, così come la riporta la superstite tradizione manoscritta e a stampa, è breve e solenne. Richiama innanzi tutto come luogo parallelo la *l. Omni innovatione*, precedentemente commentata; quindi ricalca il testo della *lex* (un testo dalla severa, terribile precisione, dove balza subito agli occhi quell'*omnia facta*, che non sembra lasciare alcun dubbio circa la radicalità del provvedimento, e quell'altra formula, *tempore tyrannidis*, che accomuna in una medesima condizione di nullità tutti gli atti della pubblica amministrazione in tempo di tirannide); sembra inoltre non dire nulla di più di quel che dice la Glossa apposta ai suoi margini, anzi ad essa rinvia esplicitamente con un asciutto *notatur*, ma contemporaneamente, con un ispirato "Dio lo sa quando giunge il signore giusto", apre un largo squarcio sulle attese di tutta un'epoca ⁽¹⁰⁾:

Decernimus. Istam legem habuistis in l. omni nouatione supra [odem titulo] cassatis omnibus factis tempore tyrannidis priuilegia ecclesiarum in omni suo robore perseuerent. h[oc] d[icit]. No[tatur] de verbo funditus. No[ta] quod omnia facta tempore tyrannidis, superveniente iusto domino debent cassari, et irritari. quod no[tatur]. Sed Deus scit, quando superuenit iustus dominus, etc.

Ultimi di ottobre del 1344, si è detto. Lo attesta una breve nota di mano anonima, in un manoscritto della *Lectura Codicis* oggi a Parigi (il cod. 1434 della Bibliothèque Mazarine, che alla c. 68r ha la data del 24 di quel mese, precisando che il 1344 è l'anno in cui Bartolo «legit Codi-

⁽⁹⁾ Cfr. Diego QUAGLIONI, *Papato avignonese e problemi politici*, in Diego QUAGLIONI (ed.), *La crisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378)*, Milano, Edizioni San Paolo, 1994 («Storia della Chiesa», XI), pp. 311-363.

⁽¹⁰⁾ Bartoli A SAXOFERRATO *In primam Codicis partem commentaria*, in *l. Decernimus*, *C. De sacrosanctis ecclesiis* (Cod., 1, 2 [5], 16 [15]), Augustae Taurinorum, Apud hæredes Nicolai Beuilaquæ, 1577, fol. 21vA; il commento alla *l. Omni innovatione* (Cod., 1, 2 [5], 6) si legge al fol. 13rB: «Omni innouatione. No[ta] ex hac l. et perpetuo tene menti quod quando est aliquid dubij circa ea quae spiritualia sunt, debet determinari per episcopum: ibi, ut si quid dubietatis, quod no[tatur] bene. Et sic ea quae sunt spiritualia debent determinari per iudicem ecclesiasticum».

cem ordinarie») ⁽¹¹⁾. Se le cose stanno così, non è improbabile che fra gli studenti che seguono quella lezione ci sia anche il giovane Baldo degli Ubaldi, rampollo di buona famiglia perugina allora appena diciassettenne, e che pertanto alla memoria personale e non solo alla trasmissione manoscritta della *Lectura* si debba il ricordo cui molti anni più tardi, forse dalla cattedra fiorentina, egli accenna nel commentare a sua volta la medesima *l. Decernimus*. Scrive infatti Baldo sul calco del commento bartoliano ⁽¹²⁾:

Cassatis omnibus factis tempore tyrannidis, privilegia ecclesiarum in omnibus in suo robore perseverent, hoc dicit [...]. Nota quod omnia facta tempore tyrannidis, adveniente iusto dominio, debent cassari. Bartolus dixit quod nescit quando veniet istud tempus iusti domini, et prophetizavit.

Di quale “profezia” si trattasse, non era e non è difficile intendere. Con quel suo ispirato «sed Deus scit quando supervenit iustus dominus» Bartolo non poteva riferirsi che alla lunga *vacatio Imperii* e alla ormai insanabile condizione di illegittimità di Ludovico di Baviera, anatemizzato come *hostis Dei et Ecclesiae* e la cui deposizione ad opera degli stessi principi tedeschi, con la conseguente elezione a re dei Romani del *iustus dominus* Carlo IV di Lussemburgo-Boemia, doveva accadere in breve, l’11 luglio del 1346 ⁽¹³⁾. E se dicesse il vero un’altra annotazione, che molti anni fa trovai a margine della *Lectura Codicis* bartoliana in un manoscritto perugino (il cod. E 49 della Biblioteca Augusta), Bartolo potrebbe aver commentato il testo della *l. Decernimus* proprio nel 1346, «de mense decenbris», all’indomani della elezione di Carlo IV, che finché egli visse fu il “suo” imperatore, a gloria del

⁽¹¹⁾ CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, cit., p. 649, ricorda l’annotazione marginale alla *repetitio in l. Habeat unusquisque* (Cod., 1, 2 [5], 1), a c. 68r del cod. 1434 (449) della Bibliothèque Mazarine di Parigi: «in civitate Perusii anno Domini MCCCXLIII, die XXIII octobris, anno quo legit Codicem ordinarie»; cfr. Diego QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il “De tyranno” di Bartolo da Sassoferrato. Con l’edizione critica dei trattati “De Guelphis et Gebellinis”, “De regimine civitatis” e “De tyranno”*, Firenze, Olschki, 1983 («Il pensiero politico. Biblioteca», 11), p. 15 e nota 1.

⁽¹²⁾ Diego QUAGLIONI, *Un “tractatus de tyranno”: il commento di Baldo degli Ubaldi (1327?-1400) alla lex Decernimus, C. De sacrosanctis ecclesiis* (C. 1, 2, 16), in «Il pensiero politico», XIII (1980), pp. 64-83, qui a p. 78.

⁽¹³⁾ Cfr. Diego QUAGLIONI, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell’obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, in Giorgio CHITTOLINI, Anthony MOLHO, Pierangelo SCHIERA (edd.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 381-396.

quale egli giunse a munire di glossa (poi divenuta glossa ordinaria) le costituzioni pisane dell'avo di Carlo, Enrico VII ⁽¹⁴⁾.

Se si accettasse la data del dicembre 1346, la "profezia" bartoliana sarebbe una profezia *ex post*. Nell'uno e nell'altro caso, nel commento al Codice va posta la prima e lontana origine del trattato sulla tirannide, che Bartolo portò a compimento verso la fine della sua vita, intorno al 1357, due anni dopo l'incoronazione di Carlo IV, così come va posta l'origine remota del trattato sui regimi cittadini e sui loro cambiamenti, che appartiene allo stesso torno di anni e che ancora una volta tocca il tema scottante della tirannide, del "mal governo" ⁽¹⁵⁾. Benché elaborato in aderenza alla tradizione teologico-politica, il trattato tecnicizza la nozione della tirannide, tipizzando i modi dell'acquisto illegittimo del potere e ricercando i rimedi giuridici contro di essi. La tirannide è regime antiggiuridico per definizione e il tiranno è, secondo la formula di Gregorio Magno che Bartolo provvede a munire di glosse, chiunque «non iure principatur», sia nella dimensione universalistica del potere, sia in quella particolare ⁽¹⁶⁾:

'Proprie tyrannus' etc.: sicut enim rex seu imperator Romanorum proprie est verus et iustus rex et universalis, ita si quis illum locum vult iniuste tenere proprie appellatur tyrannus. Et de tali tyranno habemus C. de sacrosanctis ecclesiis, l. decernimus [C. 1, 2, 16] et l. omni novatione [C. 1, 2, 6], et ibi nota.

Allegando la Glossa accursiana alla *l. Decernimus*, che afferma la nullità *ipso iure*, cioè automatica degli atti tirannici ⁽¹⁷⁾, e i canoni graziani in cui si parla di *potestas tyrannica* con espressa assimilazione della tirannide alla *dignitas male acquisita*, condizione che fa sì «quod etiam si ex post facto bene regat tyrannus est» ⁽¹⁸⁾, Bartolo insegna che

⁽¹⁴⁾ Le glosse furono diffuse, manoscritte e a stampa, anche come *Tractatus super constitutione Ad reprimendum* e *Tractatus super constitutione Qui sint rebelles*.

⁽¹⁵⁾ Cfr. ora l'ampia rivisitazione del tema in Rosa Maria DESSÌ, *Il bene comune nella comunicazione verbale e visiva. Indagini sugli affreschi del "Buon Governo"*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel Basso Medioevo*. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale (Todi, 9-12 ottobre 2011), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2012, pp. 89-130.

⁽¹⁶⁾ Bartolo DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, q. II, ed. in QUAGLIONI, *Politica e diritto nel Trecento italiano*, cit., pp. 177-178.

⁽¹⁷⁾ Glo. «funditus»: «idest ipso iure» (*Codicis D. Iustiniani ex repetita praelectione libri novem priores*, Lugduni, 1575, col. 38).

⁽¹⁸⁾ Bartolo DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, q. VI, cit., p. 187, dove sono allegati i celebri canoni *principatus* e *neque enim*, che sono alla base della distinzione fra tirannide *ex defectu tituli* e tirannide *ex parte exercitii*: «Et simpliciter dico, quod si

giungere al potere *non iure*, o usare *non iure* del potere, significa violare non solo le forme positive del diritto stesso, ma i suoi limiti costituiti da principi giuridici indisponibili, sia che si tratti della potestà dell'imperatore, sia che si tratti di quella del giudice-reggitore della città. La deviazione dal diritto avviene sia in forma palese, sia in forma occulta. Conformemente ai principi depositati nei due *corpora iuris*, le deviazioni palesi sono di due tipi, *ex defectu tituli* ed *ex parte exercitii*, vale a dire per difetto di titolo giuridico e per abuso di un legittimo titolo giuridico; ma l'*ordo iuris* può pervertirsi anche in modo "tacito e occulto", sia quando si eserciti un potere di fatto senza essere investiti di alcun potere di diritto (tiranno *propter defectum tituli*), sia quando si eserciti il potere sotto il velame di una carica alla quale nessun potere è congiunto (tiranno *propter titulum*).

È dunque nel *De tyranno* che il principio enunciato a commento della *l. Decernimus* trova la sua più compiuta esplicazione e declinazione, in una serie di questioni che si dipanano scolasticamente. Delle dodici questioni in cui si articola il trattato, quattro sono dedicate al problema della nullità degli atti giuridici in tempo di tirannide, e di esse la più lunga e complessa, la settima, affronta la materia delicatissima della nullità degli atti giuridici posti in essere durante la tirannide manifesta *ex defectu tituli*. Avvertendo che la questione è assai articolata, Bartolo comincia dagli atti di governo, e benché introduca il suo discorso con un *constat*, che indica l'esistenza di una dottrina uniforme, tredici anni dopo il suo esordio perugino è ancora all'interpretazione della *l. Decernimus* che si chiede soccorso. Scrive perciò il giurista ⁽¹⁹⁾:

Constat quod ea que fiunt per ipsos tyrannos, tanquam iurisdictionem habentes, sunt ipso iure nulla, ut C. de sacrosanctis ecclesiis, l. decernimus, ubi textus dicit: 'vacuatis funditus', et glossa exponit: 'Idest ipso iure'. Et bene, quod enim dicit 'funditus', quasi dicat: a fundamento sunt nulla et sic nullo tempore valuerunt. Idem de hiis que fiunt ab officialibus positus per ipsos tyrannos, eadem ratione; et est expressum extra, de scismaticis, c. i. [c. 1, X, v, 8], et viiii., q. i., c. ordinationes [c. 5, C. IX, q. i].

Sed dubitandum est de hiis que fiunt in civitate ubi talis tyrannus est, ab aliis officialibus quos ipsa civitas sibi elegit patiente tyranno. Et videtur quod non valeant per dictam l. decernimus, ubi dicitur nullum esse ipso iure quod factum est tempore tyrannidis. Non enim dicit solum de factis a

facto rumore vel seditione illicite quis eligitur, tyrannus manifestus est ex defectu tituli: casus expressus est i., q. i., c. principatus [c. 25, C. I, q. i], et xiiii., q. iii., c. neque enim [c. 9, C. XIV, q. v], ubi dicitur quod etiam si ex post facto bene regat tyrannus est».

⁽¹⁹⁾ *Ibid.*, q. VII, cit., p. 188-189

tyranno, sed de factis tempore tyrannidis, et hoc suadet ratio. Nullus enim acus fit in civitate libere quando est ibi tyrannus, et sic videtur factus ab ipso tyranno: pro hoc extra, de prescriptionibus, c. cum vobis [c. 12, X, II, 26], ubi dicitur quod tempore scismatis non currit prescriptio, ex quo innuit quod tempore scismatis non possit agi, alias prescriptio curreret. Sed tempus tyranni potest dici tempus scismatis. Scindit enim tyrannus se et separat se a communione universalis imperii: quod patet, quia incidit in legem Iuliam maiestatis [...].

In contrarium, quia in dicta l. decernimus non dicitur quod sint nulla, nisi que facta sunt contra ecclesias, ergo alia videntur remanere valida. Preterea, insurgeret iniquitas: si enim in civitate duravit tyrannides longo tempore, dicemusne omnia celebrata et acta in curia esse nulla? Durum videtur.

Alla ricerca di una soluzione equitativa al fine di temperare la durezza di una norma che impone indistintamente la nullità di ogni atto della pubblica amministrazione, Bartolo introduce una serie di sottili distinzioni. Per quel che riguarda i processi, quelli celebrati contro i fuorusciti (*extrinseci*) sono dichiarati nulli *ipso iure* ai sensi della clementina *Pastoralis cura* (c. 2, *Clem.*, II, 11), che riconosce che nessuno può essere obbligato a comparire davanti al giudice che gli sia notoriamente ostile o in luogo notoriamente nemico; i processi celebrati contro gli *intrinseci*, i “cittadini di dentro”, sono invece validi, ma solo se si può provare che si sarebbero svolti in eguale maniera, indipendentemente dalla presenza del tiranno. Egualmente nulle *ipso iure* sono le concessioni della città o le obbligazioni contratte dalla città con lo stesso tiranno, perché così come non ha valore la promessa fatta dal recluso al suo carceriere, non ha valore il contratto che obblighi il popolo verso un tiranno che lo tiene «captivatum et quodammodo carceratum»⁽²⁰⁾. Tali obbligazioni sarebbero nulle anche in base alle norme che disciplinano i contratti dei giudici come privati: se infatti non è valida la donazione fatta al *iustus iudex*, a maggiore ragione non sarà valida la donazione fatta al tiranno *iniuste iudicans*. Lo stesso può dirsi dei contratti celebrati tra il tiranno ed i singoli a lui soggetti, e nulle sono anche le obbligazioni contratte da tale tiranno a nome della città, quand’anche fossero ad essa favorevoli («in favorem civitatis tyrannizate») ⁽²¹⁾.

Il complesso schema della trattatistica giuridica trecentesca, nata in un periodo dalla incerta vita costituzionale, caratterizzata da un continuo giustapporsi di poteri di fatto a poteri di diritto, si complica ulte-

⁽²⁰⁾ *Ibid.*, p. 191.

⁽²¹⁾ *Ibid.*, p. 192.

riormente, nel pensiero di Bartolo, con la “scoperta”, del tutto inedita nella letteratura del tempo, della tirannide occulta («velata et tacita»), cioè quella esercitata sotto il rispetto delle forme costituzionali. Essa può essere *propter titulum*, qualora sia esercitata «sulla base apparente delle regole costituzionali, ma con la sostanziale alterazione di queste sia per la durata della carica (quando, per esempio, un podestà rimanga nel suo ufficio oltre il periodo stabilito dallo statuto comunale), sia per la violazione dei suoi limiti (quando, per esempio, un podestà si arroghi di fare *statuta* al posto del parlamento)»⁽²²⁾; ovvero *propter defectum tituli*, «quando taluno, sulla base di una carica alla quale nessun potere è congiunto, viene in tanta potenza, da costringere il governo a fare quello ch’egli vuole»⁽²³⁾. Infine, una particolare forma di tirannide occulta è quella di chi nel governo della città attua un regime di discriminazione nei confronti di una parte soltanto dei soggetti. Ciò è possibile perché in realtà non accade quasi mai che un governo miri totalmente ed esclusivamente al bene comune. Bartolo avverte⁽²⁴⁾:

Sicut raro reperitur unus homo sanus per omnia, quin in corpore aliquid patiaturs defectus; ita raro reperitur aliquod regimen in quo simpliciter ad bonum publicum attendatur et in quo aliquid tyrannidis non sit. Magis enim esset divinum quam humanum, si illi qui principantur nullo modo commodum proprium, sed communem utilitatem respicerent.

* * *

Con buona pace dei lettori che nelle generazioni successive, a cominciare da Baldo, l’antico allievo perugino, giudicheranno “verboso” il trattato sulla tirannide⁽²⁵⁾, il pensiero di Bartolo fa da ponte fra Medioevo e modernità, fra la tendenza della pubblicistica medievale a trattare i problemi del cambio di regime come problemi di stretta legittimità nell’acquisto e nella perdita del *dominium*, e quella della letteratura politica della modernità a dilatare la visione “realistica” delle forme del potere⁽²⁶⁾. La circolazione delle opere di Bartolo, soprattutto tra Quat-

⁽²²⁾ Francesco CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medioevale*, Milano, Giuffrè, 1965², p. 263.

⁽²³⁾ *Ibidem*.

⁽²⁴⁾ Bartolo DA SASSOFERRATO, *Tractatus de tyranno*, q. XII, cit., p. 212.

⁽²⁵⁾ «Bartolus fecit de hoc quendam tractatum valde verbum. Sed ego breviter loquar»: QUAGLIONI, *Un “tractatus de tyranno”*, cit., p. 79.

⁽²⁶⁾ Una intelligente riproposizione della “attualità” di Bartolo è in Jeremy WALDRON, *How Politics Are Haunted by the Past*, in «The New York Review of Books», 21 Febbraio 2013, con riferimento al manuale (peraltro assai convenzionale e dipenden-

tro e Cinquecento, nutre a lungo il linguaggio della politica moderna (si pensi al Savonarola del *Trattato sul reggimento di Firenze*, o al volgarizzamento dei testi bartoliani nel *Dialogo della pratica della ragione* di un “giurista mancato” come Francesco Sansovino, all’inizio degli anni ’40 del Cinquecento, e ai molti echi presenti in Guicciardini e in Machiavelli, e di conseguenza in tutta la maggiore letteratura politica del secolo) (27).

Nella tradizione occidentale la lingua del potere e della obbligazione politica si forma e si insedia sul terreno giuridico (28). È la dottrina giuridica a fornire il linguaggio al pensiero politico. Naturalmente il giurista risolve in termini giuridici i problemi dell’acquisto e dell’esercizio del potere, traendo, da giurista, «conseguenze politiche dal sistema delle idee giuridiche che era propriamente il campo del suo operare» (29). E altrettanto naturalmente ogni sua costruzione teorica sulla natura e sui poteri degli organismi politici si fonda in primo luogo su una giustificazione etico-giuridica che soddisfa la giustizia come «premessa fondamentale di ogni azione e modo di essere concernente le relazioni umane» (30). Ma al linguaggio e al metodo dei giuristi la modernità deve, in parte, anche un’inclinazione verso l’apprezzamento della situazione di fatto e del compromesso pratico, che agli epigoni della vecchia *querelle* sul cosiddetto realismo politico rinascimentale è apparsa spesso come un machiavellismo «prima di Machiavelli» (31).

Al ripensamento delle categorie del diritto comune pubblico, nell’età di Massimiliano I, Machiavelli dà certo un formidabile impulso, che coincide con un’emergente dimensione politica, «non più conteni-

te da una letteratura quasi esclusivamente anglosassone) di Alan RYAN, *On Politics. A History of Political Thought from Herodotus to the Present*, Liveright, Allen Lane, 2012.

(27) Per Savonarola, Machiavelli e Guicciardini in relazione alla tradizione giuridica dell’età intermedia cfr. Diego QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. Una letteratura della crisi*, Bologna, Il Mulino, 2011. Il caso del Sansovino è ampiamente illustrato da Luca SARTORELLO, *Le due repubbliche. Bartolo e Machiavelli in un dialogo inedito di Francesco Sansovino. Con l’edizione del Dialogo della pratica della ragione. Introduzione di Diego QUAGLIONI e Franco TODESCAN*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2010 («Politeia. Scienza e Pensiero», 46).

(28) Pierangelo SCHIERA, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica* diretto da Norberto BOBBIO, Nicola MATTEUCCI, Gianfranco PASQUINO, Torino, Utet, 1983², p. 58.

(29) Bruno PARADISI, *Il pensiero politico dei giuristi medievali*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali* diretta da Luigi FIRPO, II, *Ebraismo e Cristianesimo. Il Medioevo*, 2, Torino, Utet, 1983, pp. 211-366; poi in Id., *Studi sul Medioevo giuridico*, Roma, Istituto Storico per il Medio Evo, 1987, I, pp. 263-433, qui a p. 263.

(30) *Ibid.*, p. 264.

(31) Esempio del volumetto di Gabriele ZANELLA, *Machiavelli prima di Machiavelli*, [Ferrara], Bovolenta, 1985.

bile nei recinti della giurisprudenza tradizionale»⁽³²⁾. Intendere compiutamente Machiavelli e la sua parenetica paradossale, dedicata in primo luogo al “principato nuovo”, nel quale soprattutto «consistono le difficoltà», com'è detto subito all'inizio del capitolo III del *Principe*, è impossibile fuori da una comparazione col lessico della cultura giuridica, alla quale il pensiero del Segretario fiorentino va affiancato per apprezzarne sia le novità “rivoluzionarie”, sia gli elementi di continuità con la tradizione. Gli elementi rivoluzionari sono quelli di cui una letteratura ripetitiva si è compiaciuta nell'immaginare un Machiavelli dedito ad un realismo assoluto, «initiateur d'une science aseptisée de la politique»⁽³³⁾, e appartengono esattamente a quella dimensione paradossale del pensiero machiavelliano (una sorta di parenetica isocratea rovesciata), specialmente in quei terribili capitoli VI-VIII del *Principe*, costellati tutti di «grandissimi esempi»⁽³⁴⁾:

Non si maravigli alcuno se, nel parlare che io farò de' principati al tutto nuovi, e di principe e di stato, io addurrò grandissimi esempi. Perché, camminando gli uomini sempre per le vie battute da altri e procedendo nelle azioni loro con le imitazioni, né si potendo le vie d'altri al tutto tenere né alla virtù di quegli che tu imiti aggiugnere, debbe uno uomo prudente entrare sempre per vie battute da uomini grandi, e quegli che sono stati eccellentissimi imitare: acciò che, se la sua virtù non vi arriva, almeno ne renda qualche odore; e fare come gli arcieri prudenti, a' quali parendo el luogo dove desegnano ferire troppo lontano, e conoscendo fino a quanto va la virtù del loro arco, pongono la mira assai più alta che il luogo destinato, non per aggiugnere con la loro freccia a tanta altezza, ma per potere con lo aiuto di sí alta mira pervenire al disegno loro. Dico adunque che ne' principati tutti nuovi, dove sia uno nuovo principe, si truova a mantenergli più o meno difficoltà secondo che più o meno è virtuoso colui che gli acquista. E perché questo evento, di diventare di

⁽³²⁾ Riccardo FUBINI, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano, Angeli, 1994, p. 22.

⁽³³⁾ Così, in polemica con quella vulgata, Cesare VASOLI, *Machiavel inventeur de la raison d'Etat?*, in *Raison et déraison d'Etat. Théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles*. Sous la direction de Yves Charles Zarka, Paris, PUF, 1994, pp. 43-66, qui p. 66. Cfr. Riccardo FUBINI, *Politica e morale in Machiavelli. Una questione esaurita?*, in *Cultura e scrittura di Machiavelli*. Atti del Convegno di Firenze-Pisa (27-30 ottobre 1997), Roma, Salerno Editrice, 1998, pp. 117-143, qui p. 119. Sull'esito caricaturale di una riduzione al minimo del debito di Machiavelli verso la cultura di cui egli si era nutrito, si vedano ancora, nella medesima miscellanea, Cesare VASOLI, *Machiavelli e la filosofia degli antichi*, pp. 37-62; e Gian Carlo GARFAGNINI, *Machiavelli e la filosofia medievale*, pp. 63-80.

⁽³⁴⁾ *Il Principe*, Cap. VI, in Niccolò MACHIAVELLI, *Opere*, I, a cura di Corrado Vivanti, Torino, Einaudi-Gallimard, 1997, pp. 130-131.

privato principe, presuppone o virtù o fortuna, pare che l'una o l'altra di queste dua cose mitighino in parte molte difficoltà; nondimanco, colui che è stato meno in su la fortuna si è mantenuto più.

E ancora, poco più oltre, «circa il diventare principe per virtù o per fortuna», a proposito di Francesco Sforza e del Valentino ⁽³⁵⁾:

Coloro e' quali solamente per fortuna diventano di privati principi, con poca fatica diventano, ma con assai si mantengono; e non hanno alcuna difficoltà fra via, perché vi volano: ma tutte le difficoltà nascono quando e' sono posti. E questi tali sono quando è concesso ad alcuno uno stato o per danari o per grazia di chi lo concede: come intervenne a molti in Grecia nelle città di Ionia e di Ellesponto, dove furono fatti principi da Dario, acciò le tenessino per sua sicurtà e gloria; come erano fatti ancora quelli imperadori che di privati, per corruzione de' soldati, pervenivano allo imperio.

Questi stanno semplicemente in su la volontà e fortuna di chi lo ha concesso loro, che sono dua cose volubilissime e instabili, e non sanno e non possono tenere quello grado: non sanno, perché s'e' non è uomo di grande ingegno e virtù, non è ragionevole che, sendo vissuto sempre in privata fortuna, sappia comandare; non possono, perché non hanno forze che gli possino essere amiche e fedeli. Di poi gli stati che vengono subito, come tutte l'altre cose della natura che nascono e crescono presto, non possono avere le barbe e corrispondenzie loro in modo che il primo tempo avverso non le spenga, – se già quelli tali, come è detto, che sí de repente sono diventati principi non sono di tanta virtù che quello che la fortuna ha messo loro in grembo e' sappino subito prepararsi a conservarlo, e quelli fondamenti, che gli altri hanno fatti avanti che diventino principi, gli facciano poi.

E infine, nel fin troppo noto capitolo su coloro che sono giunti al potere col delitto, «per scelera» ⁽³⁶⁾, in base agli esempi di Agatocle e di Oliverotto da Fermo:

Ma perché di privato si diventa principe ancora in dua modi, il che non si può al tutto o alla fortuna o alla virtù attribuire, non mi pare da lasciarli indreto, ancora che dell'uno si possa più diffusamente ragionare dove si trattassi delle repubbliche. Questi sono quando o per qualche via scelera e nefaria si ascende al principato, o quando uno privato cittadino con el favore degli altri sua cittadini diventa principe della sua patria. E parlando del primo modo si mosterrà con dua esempi, uno antiquo, l'altro moderno, senza entrare altrimenti ne' meriti di questa parte; perché io iudico ch'e' bastino a chi fussi necessitato imitargli.

⁽³⁵⁾ *Ibid.*, Cap. VII, pp. 133-134.

⁽³⁶⁾ *Ibid.*, Cap. VIII, p. 139.

Tali elementi sono stati così fortemente sottolineati da oscurare quasi completamente ogni tratto del *Principe* che si richiami a motivi reperibili distintamente nella tradizione ⁽³⁷⁾, non esclusa la tradizione di diritto comune. Basti citare a tale proposito il capitolo XII del *Principe* ⁽³⁸⁾:

Noi abbiamo detto di sopra come a uno principe è necessario avere e' sua fondamenti buoni, altrimenti di necessità conviene che ruini. E' principali fondamenti che abbino tutti li stati, così nuovi come vecchi o misti, sono le buone legge e le buone arme; e perché e' non può essere buone legge dove non sono buone arme, e dove sono buone arme conviene sieno buone legge, io lascerò indietro el ragionare delle legge e parlerò delle arme.

Si tratta, come ho altrove dimostrato, del motivo giustiniano giustizia-armi, così come si può leggere nelle Istituzioni, nella costituzione proemiale *Imperatoriam maiestatem* ⁽³⁹⁾. Naturalmente le formule dei libri legali nel pensiero di Machiavelli assumono il senso di una regola necessitante, come appare in quella magnifica preterizione della *Cagione dell'ordinanza*, lo scritto del 1506 sulla milizia: «Io lascerò stare indreto el disputare se li era bene o no ordinare lo stato vostro alle armi: perché ognuno sa che chi dice imperio, regno, principato, repubblica, chi dice uomini che comandano, cominciandosi dal primo grado e descendendo infino al padrone d'uno brigantino, dice iustitia et armi» ⁽⁴⁰⁾. È la *maiestas*, la sovranità, secondo il paradigma giustiniano *armis decorata e legibus armata*.

Non si vorrà con ciò arruolare Machiavelli fra i giuristi di tradizione romanistica, ma solo rilevare il debito che egli ha con quella tradizione nella formazione di un nuovo linguaggio della politica. Diciamo che Machiavelli ha prestato ascolto al linguaggio della tradizione giuridica come esperienza scientifica dei rimedi della patologia sociale e politica. Il proemio del libro I dei *Discorsi* invita infatti all'imitazione della *scientia civilis*, del "diritto dei dottori" con il quale si pone rimedio alle controversie civili (le «differenzie che intra i cittadini civilmente nascano») ⁽⁴¹⁾:

⁽³⁷⁾ Un diverso esempio è costituito dall'originale ricerca di Maria Cristina FIGORILLI, *Machiavelli moralista. Ricerche su fonti, lessico e fortuna*. Premessa di Giulio FERONI, Napoli, Liguori, 2006.

⁽³⁸⁾ *Il Principe*, Cap. XII, in MACHIAVELLI, *Opere*, I, cit., p. 150.

⁽³⁹⁾ Cfr. QUAGLIONI, *Machiavelli e la lingua della giurisprudenza*, cit., pp. 57-76.

⁽⁴⁰⁾ *La cagione dell'ordinanza, dove la si truovi et quel che bisogna fare*, in MACHIAVELLI, *Opere*, I, cit., pp. 26-31: 26. Se ne veda il commento del Curatore, ivi, pp. 774-778.

⁽⁴¹⁾ *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, in MACHIAVELLI, *Opere*, I, cit., Libro Primo, [Proemio], 2, p. 198 (ovviamente il corsivo è mio).

E tanto più, quanto io veggio nelle differenze che intra i cittadini civilmente nascono, o nelle malattie nelle quali li uomini incorrono, essersi sempre ricorso a quelli iudizii o a quelli remedi che dagli antichi sono stati iudicati o ordinati: perché *le leggi civili non sono altro che sentenze date dagli antiqui iureconsulti, le quali, ridutte in ordine, a' presenti nostri iureconsulti iudicare insegnano*. Né ancora la medicina è altro che esperienze fatte dagli antiqui medici, sopra le quali fondano e' medici presenti e' loro iudizii. Nondimanco, nello ordinare le repubbliche, nel mantenere li stati, nel governare e' regni, nello ordinare la milizia ed amministrare la guerra, nel iudicare e' sudditi, nello accrescere l'imperio, non si truova principe né repubblica che agli esempli delli antiqui ricorra.

Le *leggi civili* sono la “ragione scritta”, il diritto comune ⁽⁴²⁾. Machiavelli allude al suo deposito giurisprudenziale e sapienziale raccolto nei cinquanta libri di «sentenze date dagli antiqui iureconsulti», al Digesto, dove quelle *sententiae*, i *responsa prudentum*, si trovano «ridutte in ordine», disposte in libri, titoli e leggi ⁽⁴³⁾. In quegli *esempli* sta la forza normativa dell'esperienza, e in primo luogo dell'esperienza dell'*ordinare le repubbliche*, del *mantenere li stati*, del *governare e' regni*, dell'*ordinare la milizia e amministrare la guerra*, del *iudicare e' sudditi* e, infine, dell'*accrescere l'imperio*. Si tratta di una scienza dei mutamenti politici, di una scienza dei “cambi di regime”. Machiavelli modella la sua scienza sull'*exemplum* della «riappropriazione e rimediazione, sotto la ‘protezione’ dei testi romani, di tutto un ordine giuridico» ⁽⁴⁴⁾. La sua scienza, né più né meno della scienza che insegna a giudicare «a' presenti nostri iureconsulti», è *interpretatio* di un ordine, di una normatività riconoscibile nell'esperienza.

Dalla *sapientia civilis sive politica* di Bartolo alla politica “moderna”

⁽⁴²⁾ La nota apposta all'eccellente traduzione francese di Alessandro Fontana e Xavier Tabet (*Discours sur la première décade de Tite-Live* par MACHIAVEL. Traduction d'Alessandro FONTANA et Xavier TABEL. Préface d'Alessandro FONTANA, Paris, Gallimard, 2004, p. 50) ha recepito la sostanza di quanto da tempo sono venuto discorrendo con gli amici Curatori: «Allusion aux codes et aux recueils de lois d'Ulpian et de Justinien, lus et commentés depuis le XIIe siècle à Bologne à partir de ce qu'on appelle la réception du droit romain».

⁽⁴³⁾ La Glossa di Accursio alle Istituzioni definisce la *sententia* «firma, et indubitata responsio»; mentre l'*opinio* è solo «cum dubitatione responsio» (glo. «sententiae» e glo. «opiniones», *tit. de iure naturali, gentium et civili, §. responsa prudentium* [J. 1, 2, § 8], in *Institutionum* Dn. Iustiniani Sacratiss. Principis *Libri Quatuor* cit., col. 19). Ritengo si debba sottolineare l'opzione machiavelliana per le sole *sententiae*, i responsi (in senso tecnico) “fermi e indubitati”, che costituiscono le *rationes decidendi* anche nel giudizio politico.

⁽⁴⁴⁾ La formula è coniata, sia pure in altro contesto, da Paolo GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, p. 15.

del Machiavelli non c'è uno iato incolmabile, come dimostra, alla fine del suo secolo, il rinnovamento in chiave “sistemica” della scienza del diritto pubblico, che passa insieme per un recupero dei materiali per le sue costruzioni nel vasto deposito della tradizione giuspubblicistica medievale e per una meditazione della lezione machiavelliana. La *République* di Bodin è con fin troppa evidenza costruita sul calco della dottrina dei giuristi medievali, sulla lingua della giurisprudenza di diritto comune, ma anche – e nonostante tutte le prese di distanze – dal pensiero di Machiavelli ⁽⁴⁵⁾.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. Diego QUAGLIONI, *Tra bartolismo e machiavellismo. Storiografia e politica dell'Umanesimo fiorentino nella «République» di Jean Bodin*, in «Archivio Storico Italiano», CL (1992), pp. 1143-1159 (contributo presentato al *meeting* della *Renaissance Society of America* a Durham, N.C., nell'aprile del 1991). Lo riecheggia, senza citarlo, anche il titolo dell'infelice “giornata di studi” (2002) tradottasi poi nel libello *Della tirannia: Machiavelli con Bartolo*, uscito a stampa nel 2007. Vedi a questo proposito Adriano PROSPERI, *Machiavelli e la tirannia. Note sui «Discorsi»*, in «Quaderni di storia», XXXVI (2010), n. 71, pp. 5-28.

INDICE

<i>Introduzione</i>	pag.	5
DIEGO QUAGLIONI: «Quando supervenit iustus dominus». Cambi di regime e nascita del linguaggio della politica (tra Bartolo e Machiavelli)	»	11
LETIZIA ARCANGELI: Cambiamenti di dominio nello Stato di Milano durante le prime guerre d'Italia (1495-1516). Dinamiche istituzionali e movimenti collettivi	»	27
KLAUS BRANDSTÄTTER: Cambiamenti di signoria: legittimazione e conseguenze. Esempi dal Tirolo e dall'Austria anteriore nel tardo Medioevo	»	75
GIAN MARIA VARANINI: Le <i>élites</i> delle città di Terraferma e la crisi dello stato veneziano nel 1509. Un bilancio	»	99
SILVANA SEIDEL MENCHI: Massimiliano, Giulio II e le risorse del linguaggio simbolico	»	117
MASSIMO ROSPOCHER: «Non vedete la libertà di voi stessi essere posta nelle proprie mani vostre?». Guerre d'inchiostro e di parole al tempo di Cambrai	»	127
CECILIA NUBOLA: Propaganda e fedeltà politica nel corso delle guerre napoleoniche. Il caso trentino	»	149
MAURO GRAZIOLI: Cambi di regime e autonomie in un'area di confine. Il caso di Riva e della sua podesteria	»	167
ALESSANDRO PARIS: «Lacrimis undique profluentibus». Il cambio di regime nei Quattro Vicariati tra tradizione storiografica e fonti	»	187
MARCELLO BONAZZA: L'onda lunga di Agnadello. La breve illusione imperiale di Rovereto e l'assorbimento nel sistema tirolese	»	201
<i>Indice dei nomi</i>	»	233

Stampato per i Tipi delle
Edizioni Osiride - Rovereto (TN)
Via Pasqui, 10 - osiride@osiride.it
Finito di stampare nel mese di dicembre 2012

Printed in Italy